La sesta sezione civile della Cassazione, con ordinanza in Camera di consiglio n. 17506/2010, depositata il 26 luglio 2020, ha confermato la condanna di un avvocato a risarcire il danno prodotto al suo cliente per non aver avviato un procedimento monitorio e aver invece azionato un giudizio ordinario.
Si legge nell'ordinanza:
"1. Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: per ottenere il pagamento dei compensi professionali di architetto vantati nei confronti di terzi, l'avvocato officiato ha promosso un giudizio ordinario invece di ricorrere al procedimento monitorio che avrebbe garantito un sollecito soddisfacimento del credito.
Con sentenza ... la Corte d'appello dell'Aquila ha condannato il legale ... a risarcire il danno subito dal cliente ... per violazione del dovere di diligenza professionale nella sua difesa nella controversia giudiziaria.
Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se possa costituire fonte di responsabilità professionale, dando luogo al risarcimento del conseguente danno, la scelta processuale del legale.
...
Il ricorso non prospetta argomentazioni che possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento come espresso, tra le altre, da Cass. n. 6967 del 2006.
La sentenza impugnata non si è discostata dai principi ivi enunciati, avendo ravvisato, con apprezzamento di fatto congruamente e razionalmente motivato, quindi incensurabile, il danno arrecato al rappresentato nella circostanza che, fatto ricorso al procedimento monitorio giustificato dall'abbondante documentazione, sarebbe stato agevole ottenere la provvisoria esecuzione ove le controparti avessero proposto opposizione, quindi il soddisfacimento del credito senza attendere i tempi lunghi del procedimento ordinario".

(aderisci ai social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com *... e per un commento scrivimi all'indirizzo perelli.maurizio su libero.it*
)